



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Avvocati, cosa rischia chi non fa la formazione?

Autore: Redazione | 07/12/2016



Assoggettabile alla sanzione della censura l'avvocato che non assolve all'obbligo della formazione continua prevista dal codice deontologico.

Dalle Sezioni Unite della Cassazione arriva un secco monito agli avvocati che non rispettano l'**obbligo della formazione**: rischia una sanzione disciplinare il professionista che non partecipa ai corsi e non accumula i crediti imposti dalla legge e dalla deontologia. Sanzione che, nel caso di specie, è stata individuata la **censura**. Questa la sintesi della sentenza pubblicata due giorni fa **[1]**.

La violazione degli **obblighi di formazione** è sia condizione per mantenere l'[iscrizione all'albo degli avvocati](#) **[2]**, sia un dovere deontologico **[3]**.

Nell'esercizio della professione, l'avvocato è tenuto infatti ad approfondire competenza a vantaggio dell'interesse pubblico - e quindi dei propri clienti - alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.

A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell'arco di tutta la vita professionale, partecipando a convegni e corsi accreditati dal Cnf e ad altre iniziative formative elencate nell'art. 13 del regolamento (fra le altre, ad es., la pubblicazione di saggi o articoli a carattere giuridico su riviste specializzate, anche online).

Quanti crediti formativi sono necessari per essere in regola?

Il periodo di riferimento per valutare il rispetto dell'obbligo di formazione è di tre anni. Nel corso di ogni triennio (la prossima scadenza è fissata per il 31 dicembre 2016), l'avvocato deve aver maturato almeno 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per ciascun anno. Quindi, ad esempio, non è possibile accumulare 50 crediti in un unico anno e altri 10 divisi tra gli altri due anni: il minimo, per ogni annualità è, come detto, di 15 crediti.

Nell'ambito del triennio e, quindi, dei totali 60 crediti, almeno 9 crediti devono derivare da corsi sulla **deontologia forense** (o meglio, l'"ordinamento e

previdenza forensi e deontologia ed etica professionale”); questi devono essere spalmati nei tre anni in modo da garantire almeno 3 crediti di deontologia per ciascun anno.

Tipologia	I° anno	II° anno	III° anno	Requisiti minimi totali del triennio
Crediti formativi	15 minimo	15 minimo	15 minimo	60 crediti
Deontologia	3 minimo	3 minimo	3 minimo	9 crediti

L'avvocato può accumulare crediti formativi anche frequentando corsi a distanza o e-learning (cosiddetti FAD), ma i crediti ottenuti con queste modalità non possono superare il 40% del totale dei crediti nel triennio.

La sanzione per chi non frequenta i corsi di formazione

Chi non consegue il numero minimo di crediti formativi nel corso del triennio può subire una **sanzione disciplinare** da parte del proprio ordine. Le Sezioni Unite hanno ritenuto sufficiente come sanzione per chi non adempie agli obblighi di formazione la **censura**. Ai sensi del codice deontologico, la censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione. Più gravi della censura ci sono solo le sanzioni della **sospensione** e della **radiazione**.

Note

[1] Cass. S.U. sent. n. 24739/16 del 5.12.2016. [2] Art. 11 della Nuova disciplina

dell'ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014). Formazione continua Art. 11: «1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati. **[3]** Art. 15 nuovo codice deontologico: Doveri di aggiornamento professionale e di formazione continua «L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente». *Autore immagine: Laleggepertutti.it/Palumbo*

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 8 novembre - 5 dicembre 2016, n. 24739 *Presidente Rordorf - Relatore Nappi*

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. M.M. avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siena che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi. Ha ritenuto il Consiglio nazionale forense che il ricorso dell'avv. M.M. fosse tardivo e che non potesse essere accolta la richiesta di rimes-sione in termini, giustificata dal ricorrente con difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto. Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense, l'avv. M.M. ha chiesto la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione

irrogatagli gli prelude l'esercizio dell'attività di difensore d'ufficio, unica sua possibile fonte attuale di reddito; ma la richiesta è stata rigettata da questa corte con ordinanza n. 10926/2016, depositata il 26 maggio 2016. A sostegno del ricorso per cassazione l'avv. M.M. deduce due motivi d'impugnazione, mentre non hanno spiegato difese gli intimati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è stato inammissibilmente proposto anche contro il Consiglio Nazionale Forense, che non è parte ma giudice nel presente giudizio. Va pertanto esaminato solo in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena. Con il primo motivo il ricorrente censura la mancata restituzione nei termini per proporre impugnazione, lamentando che sia stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che gli ha impedito la tempestiva impugnazione decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siena. Il motivo è inammissibile. Infatti il ricorrente non ha neppure allegato le specifiche ragioni per cui le sue condizioni reddituali gli abbiano precluso una tempestiva impugnazione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa per non essere stato convocato dal Consiglio nazionale forense per l'udienza in cui fu decisa la sua impugnazione. Il motivo è infondato, perché l'avviso dell'udienza fu notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, "nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l'elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso c.p.c. e 60, terzo comma R.D. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense" (Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11220, m. 509834). Non c'è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense, rigetta il ricorso nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.